



ORIGINALE

COPIA

*Regolamento per il rimborso
delle spese legali sostenute dagli
Amministratori comunali.*

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto comunale, disciplina i presupposti, la procedura e la quantificazione del diritto al rimborso delle spese di onorario per l'avvocato, sostenute dagli amministratori comunali per la difesa in procedimenti di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per fatti e atti connessi all'espletamento del loro mandato.

Articolo 2 – Destinatari

1. Hanno diritto al rimborso, nei modi ed alle condizioni previste dal presente regolamento, il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri, nonché i componenti degli organi di decentramento, di seguito indicati con il termine di "amministratori".

Articolo 3 – Condizioni per il rimborso

1. L'ente riconosce il solo diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall'amministratore e, non anche l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento.

2. Il rimborso può essere disposto per i soli giudizi conclusi con decisione non più soggetta a gravame che abbia escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti:

- diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata dall'amministratore;
- carenza di conflitto di interesse tra gli atti compiuti dall'amministratore e l'ente.

3. La diretta connessione sussiste quando la domanda o il capo di imputazione riguardino fatti ed atti, in concreto, imputabili all'amministratore che ha agito per conto dell'ente in forza del rapporto di immedesimazione organica.

4. Il conflitto di interessi deve considerarsi insussistente quando il giudizio sia stato definito con esclusione di ogni responsabilità dell'amministratore. Se, nel processo penale, dalla sentenza assolutoria risulta accertato un qualsiasi tipo di illegittimità amministrativa o civile, non si fa luogo al rimborso delle spese legali, anche se il fatto non costituisce reato o comunque non lo costituisce per motivi procedurali o formali.

5. Nel caso di decreto di archiviazione, adottato dal giudice delle indagini preliminari, può essere ammesso il rimborso qualora non siano state riaperte le indagini per esigenze di nuove investigazioni. Se il rimborso è stato concesso prima della riapertura delle indagini l'ente ripeterà le somme rimborsate.

Articolo 4 – Cause di esclusione

1. Non è ammesso il rimborso delle spese legali per procedimenti che si riferiscono a fatti o atti non connessi all'espletamento del mandato amministrativo e per i quali la carica di amministratore si rivela essere solo una coincidenza.

2. Non è ammesso il diritto al rimborso delle spese per i giudizi intentati personalmente dagli amministratori, anche se collegati a fatti inerenti la loro funzione, tranne che si tratti di giudizio intrapreso per tutelare l'immagine e l'interesse concreto ed attuale dell'ente.

3. Non è ammesso rimborso per le spese legali sostenute o rimborsate da eventuale assicurazione accesa personalmente dalla parte o dall'ente.

4. Non è ammesso alcun rimborso se nello stesso procedimento penale o contabile siano stati contestati più capi di imputazione avinti dal vincolo della continuazione o connessi ex art. 12 c.p.p., e per qualcuno di essi sia stata riconosciuta la responsabilità dell'amministratore.

5. Non è ammesso rimborso delle spese legali se il procedimento si è concluso per ammissione al beneficio dell'oblazione o del patteggiamento, o, per la sopravvenienza di una delle cause di estinzione del reato.

6. Non è ammesso rimborso delle spese legali se il decreto di archiviazione è stato emesso per mancanza di una condizione di procedibilità o perché il reato è estinto.

7. Non è ammesso il rimborso delle spese legali per l'assistenza tecnico-legale di amministratori finalizzata alla redazione di memorie deduttive che precedono l'instaurazione di un giudizio di responsabilità contabile.

7 bis. Non è ammesso rimborso delle spese legali in caso di assoluzione ex art. 530, comma II, c.p.p., qualora dalla motivazione della sentenza si evince un comportamento illegittimo dell'imputato, rilevante in sede extrapenale, tale da ingenerare un conflitto di interessi.

8. Il diritto al rimborso delle spese legali si prescrive in cinque con decorrenza dalla data in cui il provvedimento non è più soggetto a gravame.

Articolo 5 – Comunicazioni

1. L'amministratore, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa, penale o contabile, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del proprio mandato, ha l'obbligo di comunicare, nel termine perentorio di gg.60 dalla notifica, a pena di decadenza dal beneficio, l'instaurazione del procedimento a proprio carico.

2. La comunicazione, unitamente ad una copia dell'atto notificato, deve essere indirizzata al Sindaco ed al Dirigente del Settore preposto alla gestione del servizio.

3. L'amministratore deve trasmettere, al Sindaco ed al Dirigente del Settore preposto alla gestione del servizio, entro il termine di cui comma I, e comunque non oltre il compimento del primo atto difensivo, copia dell'atto di nomina, resa all'autorità procedente, del legale di fiducia. Del pari devono, tempestivamente, essere comunicati eventuali atti di revoca e di recesso, nonché di sostituzione del difensore.

4. Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie, l'amministratore deve darne tempestiva comunicazione.

5. Il Dirigente responsabile del servizio, previa verifica delle condizioni e del rispetto delle norme del presente regolamento, deve comunicare al responsabile del servizio di ragioneria, la somma da impegnare, calcolata sui minimi tariffari, per il grado di giudizio segnalato sulla base delle comunicazioni pervenute.

6. Nel caso in cui, per il fatto o atto in contestazione, esista copertura assicurativa, l'amministratore o il Sindaco, rispettivamente per l'assicurazione personale o per quella accesa dal Comune, sono obbligati a dare tempestivamente comunicazione alla società assicurativa. La predetta comunicazione deve essere scambiata tra l'amministratore ed il Sindaco in modo che, entrambe le parti, possano attivare la copertura assicurativa.



Articolo 6 – Nomina del Legale e quantificazione delle spese legali

Il difensore deve essere scelto dall'amministratore tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

Nel caso in cui il difensore venga nominato tra avvocati iscritti ad un albo di diverso distretto di Corte d'Appello non sono rimborsabili le spese di trasferta.

2. In ogni caso, il Comune rimborsa solo la parcella contenuta entro i minimi della tariffa professionale e comunque per un solo legale, con esclusione del pagamento di due o più parcelle per altrettanti difensori nel medesimo giudizio.

3. Qualora nello stesso procedimento siano coinvolti più amministratori difesi, per lo stesso fatto, dallo stesso legale, l'ente rimborsa un'unica parcella aumentata, per ogni amministratore, e fino ad un massimo di dieci, del 20%. Ove le parti siano un numero superiore a dieci, del 5% per ciascuna delle parti, oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. (D.M. 585/1994, art.3, comma I).

4. Se nello stesso procedimento sono coinvolti più amministratori difesi per lo stesso fatto da legali diversi, è liquidato l'importo della parcella più bassa sulla base del minimo della tariffa professionale.

5. Se il procedimento non viene portato a termine dal difensore di fiducia nominato e l'amministratore ha effettuato la comunicazioni di cui all'art.5, comma III, ove il procedimento si conclude con esito favorevole, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente regolamento, l'ente rimborsa all'amministratore le spese legali sostenute per ciascun avvocato nei limiti dell'attività da ciascuno di essi svolta.



Articolo 7 - Documentazione

1. La richiesta di rimborso delle spese sostenute a seguito di procedimento giudiziale deve essere trasmessa al Dirigente del Settore preposto alla gestione del servizio corredata della seguente documentazione:

- a) copia conforme della sentenza o del provvedimento definitivo che escluda la responsabilità dell'amministratore per i fatti o atti contestatigli, munito della dichiarazione di esecutività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
- b) parcella analitica quietanzata sottoscritta dal difensore che ne ha curato la difesa con relativa dichiarazione, in calce, che è stata redatta ai minimi tariffari e nel

- rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento;
- c) dichiarazione dell'amministratore di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative od altri soggetti.

A richiesta dell'ufficio, l'amministratore deve curare l'integrazione della documentazione con qualsiasi atto o documento processuale necessario per la verifica delle condizioni di cui all'art.3.

2. Nell'ipotesi in cui la parcella non sia stata redatta ai minimi tariffari, o comunque non siano stati rispettati i limiti di cui all'art.6, l'importo è rettificato d'ufficio e comunicato all'interessato.

3. Il Responsabile del servizio, sulla base della documentazione ricevuta, cura l'istruttoria e predispone determina dirigenziale di pagamento, nel termine di gg.30 dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma I, lett. a) b) c). Nel caso di richiesta di integrazione documentale, ai sensi del comma I, lett. d), il termine di gg.30 rimane sospeso.

Articolo 8 - Liquidazione

1. La determina dirigenziale di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di onorario dell'avvocato e contestuale liquidazione deve essere assunta nel termine di gg.15 dal ricevimento della proposta di cui all'art.7, comma III.

2. Le determine dirigenziali di cui al precedente comma devono essere pubblicate nelle forme opportune per la salvaguardia del diritto alla riservatezza dell'interessato.

Articolo 9 - Norme transitorie

1. Per le pratiche relative ai processi pendenti o già conclusi con provvedimenti definitivi, si autorizza il Dirigente a procedere alla liquidazione delle relative parcelle, secondo i criteri utilizzati dal servizio legale prima dell'approvazione del presente regolamento, rispettando comunque i minimi tariffari.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla legge, o incompatibile con essa, le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche al rimborso delle spese previsti per il personale del Comune.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.

Articolo 11 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco a tutti gli amministratori comunali

in carica.

2. L'ufficio Ricerche e Studi curerà la pubblicazione del presente regolamento sul sito internet del comune notiziandone tutti i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi comunali.



INDICE

Articolo 1 – Oggetto.....	pag 2
Articolo 2 – Destinatari.....	pag 2
Articolo 3 – Condizioni per il rimborso.....	pag 2
Articolo 4 – Cause di esclusione.....	pag 2
Articolo 5 – Comunicazioni.....	pag 3
Articolo 6 – Nomina del legale e quantificazione delle spese legali.....	pag 4
Articolo 7 - Documentazione.....	pag 4
Articolo 8 - Liquidazione.....	pag 5
Articolo 9 – Norme transitorie.....	pag 5
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	pag 5
Articolo 11 - Diffusione.....	pag 5



fa. re.